



SENTENZA N. 41/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE

DELLE PENSIONI

Nella persona del Cons. Daniela Alberghini, ha pronunciato all'udienza del
4 novembre 2024, con l'assistenza del Segretario, d.ssa Roberta
Campolonghi, la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32017** del registro di Segreteria promosso da
B. L. OMISSIS rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Mantovani (c. f.
MNT FBA 62R26 H783 B - PEC
fabio.mantovani@ordineavvocativicenza.it) e Kati Sbalchiero (c. f. SBL
KTA 77E48 L840 C - PEC kati.sbalchiero@ordineavvocativicenza.it) del
Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Vicenza, Contrà delle Morette, 17;

CONTRO

**Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale
dello Stato di Vicenza**, C.F. 80023890249, rappresentato e difeso
congiuntamente e disgiuntamente dalla dott.ssa Maria Brogna, C.F.
BRGMRA60A70B787P Direttore Generale della Ragioneria Territoriale
dello Stato di Venezia, C.F. 80011510270, e dalla dott.ssa Costanza
Baratella, funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia,

C.F. BRTCTN91L67L736Z giusto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 settembre 2015, nonché ai sensi dell'art. 6 co.1 lett. a) DM MEF 31/05/2022, entrambe elettivamente domiciliate presso la sede della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: RTS-VE.RGS@PEC.MEF.GOV.IT;

PER l'annullamento della determinazione 31999 del 02/10/2023 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza con cui è stata revocata la pensione di guerra iscrizione n. OMISSIS;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza;

UDITI all'odierna udienza l'Avv. Fabio Mantovani per la ricorrente e la d.ssa Costanza Baratella per la Ragioneria territoriale dello Stato di Vicenza.

FATTO

Con ricorso in data 22 maggio 2024 la ricorrente, premesso di essere titolare della pensione di guerra iscrizione n. OMISSIS, quale orfana maggiorenne inabile di G. L., esponeva che con determinazione OMISSIS del 02/10/2023 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza tale trattamento veniva revocato, a partire dal 01/10/2023, per superamento del limite di reddito di cui all'art.70 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (pari a euro 17.828,64), avendo dichiarato per l'anno 2022 un reddito IRPEF lordo pari a euro 18.039,00, comprensivo del reddito della casa di abitazione, escludendo il quale il reddito sarebbe ammontato a euro 17.747,00, inferiore al limite normativo.

La revoca, quindi, sarebbe avvenuta in violazione del principio dell'irrelevanza del reddito da casa di abitazione ai fini dell'accesso al beneficio, ricavabile dall'ordinamento in relazione ad una pluralità di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Osservava, inoltre, la ricorrente che, allorchè venne approvato il DPR 915/78, il reddito della casa di abitazione non concorreva alla formazione del "reddito annuo complessivo" richiamato dall'art. 70 del DPR. La sua inclusione nel reddito da calcolare ai fini e per gli effetti del suddetto art. 70 costituisce un effetto collaterale, non voluto, dell'entrata in vigore dell'art.6, comma primo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, che ha qualificato la detrazione per la prima casa come "onere deducibile" e l'ha inserita nell'art. 10 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: *"In via principale: annullare il provvedimento impugnato e ripristinare il trattamento pensionistico, atteso che il reddito annuo complessivo non supera il limite di reddito di cui all'art.70 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. Si chiede altresì che, sugli arretrati eventualmente spettanti, siano riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Spese e competenze di lite rifuse."*

Con memoria depositata in data 17 ottobre 2024 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, rappresentando la correttezza del proprio operato alla luce del chiaro disposto dell'art. 70 del DPR 915/78, a termini del quale, ai fini del permanere del diritto alla pensione, il titolare deve mantenere il c.d. requisito reddituale con riferimento al reddito annuo complessivo

ai fini dell'IRPEF al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 597/73, disposizione è stata abrogata e sostituita dall'art. 10 del D.P.R. 917/86 il quale, al comma 3-bis, prevede testualmente che *"se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze"*.

Riteneva, dunque, l'Amministrazione resistente che il legislatore del trattamento pensionistico di guerra avesse inteso il limite reddituale con riferimento al reddito lordo (come confermato anche dall'art. 2 della legge 18/08/2000 n. 236), da determinarsi ai sensi dell'art 8 del TUIR che, appunto, vi ricomprende anche i redditi da fabbricati (art. 36 del TUIR). Ciò considerato, irrilevante sarebbe, quindi, la circostanza che il legislatore ne abbia previsto la deduzione.

Alla luce dell'inesistenza di disposizioni che escludano esplicitamente il reddito della prima casa da quello complessivo ai fini della concessione della reversibilità delle pensioni di guerra, anche alla luce della giurisprudenza, l'Amministrazione concludeva per il rigetto del ricorso con conseguente condanna alla rifusione delle spese.

All'odierna udienza, i procuratori delle parti, richiamando le deduzioni svolte in atti, hanno reciprocamente insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sostiene la ricorrente che erroneamente la Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza avrebbe revocato la pensione di guerra in godimento quale orfana inabile al lavoro di L. G., avendo omesso di espungere dal reddito percepito per l'anno 2022 la componente positiva corrispondente al reddito da fabbricato adibito ad abitazione (euro 292,00), al netto del quale non si sarebbe verificato alcun superamento del limite di legge e, conseguentemente, alcuna revoca.

L'art. 70 del D.P.R. 915/1978 prevede che *"In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L.2.400.000"* (ammontare soggetto ad aggiornamento automatico ai sensi della legge n. 342/1999: per l'anno 2023 -con riferimento ai redditi 2022- era pari ad euro 17.828,64).

Sostiene la ricorrente che il riferimento al "reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" di cui all'art. 70 deve considerarsi un rinvio statico alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche vigente all'epoca e contenuta nel D.P.R. n. 597/1973 che, a suo dire, non includeva il reddito della casa di abitazione in quello rilevante ai fini dell'imposta.

Va, tuttavia, rammentato che il D.P.R. 597 del 1973 è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge c.d. di riforma fiscale, la n. 825 del 1971, che, all'art. 17, comma 3, conferiva al Governo l'ulteriore delega ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati di riforma (tra cui, appunto, quello che ha istituito l'imposta sul reddito delle persone fisiche), *"sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge"*.

In attuazione di tale delega (e ripetutamente prorogato il relativo termine) è stato emanato il D.P.R. 917/1986 che, quindi, ha ricompreso, coordinandola, l'intera disciplina sul reddito delle persone fisiche (di cui costituisce il compendio normativo di riferimento, pur non avendo espressamente abrogato le disposizioni coordinate), applicando i comuni principi ed i criteri direttivi ispiratori della riforma.

Orbene, la legge di riforma fiscale (n. 825/71) all'art. 2 prevedeva che *"La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: (...) 3) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi propri del soggetto.."*, prevedendo inoltre, la *"6) deduzione dal reddito complessivo di oneri e spese rilevanti che incidono sulla situazione personale del soggetto"*.

Coerentemente a tale direttiva, l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 dispone che *"L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato"* e il successivo art.8, comma 1, prima parte, specifica che *"Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (...)"* e, tra le categorie, l'art. 6 include anche (cat. A) i redditi fondiari.

Appare evidente, quindi, che il reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche *"al lordo degli oneri deducibili"* a cui fa riferimento l'art. 70 citato non possa che corrispondere, appunto, a quello derivante dalla sommatoria di tutti i redditi imputabili alla persona prima ("al lordo") dell'applicazione, ai fini del solo calcolo dell'imposta, delle eventuali esenzioni e deduzioni (tra cui, appunto, quella relativa alla casa di abitazione), come peraltro ribadito, anche di recente, dalle Sezioni di Appello di questa Corte (Sez. II, n. 195/2024), dovendosi intendere per *"reddito complessivo (...)"* la *somma dei redditi lordi conseguiti dal contribuente in un determinato periodo d'imposta* (es. *fabbricati, lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e così via*), mentre il *"reddito imponibile"* è la risultante della differenza tra il reddito complessivo e le deduzioni" e, quindi, *"far riferimento, ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale (alias, del rispetto dei limiti di legge), al "reddito complessivo" indicato nel rigo RN1 del Modello Unico Persone Fisiche (ovvero nel rigo 11, colonna 1, modello 730-3) e non già al "reddito imponibile" (riportato nel rigo RN4 Modello unico -*

rigo 14, colonna 1, Modello 730-3), ottenuto sottraendo dal reddito complessivo gli oneri deducibili".

Al di là della circostanza, non secondaria, che la ricorrente mostra di confondere il concetto di reddito imponibile (quello, cioè, che costituisce la base di calcolo dell'imposta) con quello di reddito complessivo lordo alla determinazione del quale concorrono tutti i redditi goduti (e sul quale si calcola il primo, apportandovi le deduzioni), va considerato che la *voluntas legis* emergente dal tenore letterale del più volte citato articolo 70 è quella di fare riferimento alla nozione di reddito complessivo rilevante a fini fiscali, propria quindi dell'ordinamento tributario, e non alla specifica disciplina dell'imposta vigente in un determinato momento storico: non v'è chi non veda, anche alla luce dei criteri ermeneutici delineati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano, ad esempio, Corte Cost. sent. n. 6 del 1994 in cui la Corte rinviene il fondamento della natura mobile del rinvio nella "lettera della norma di richiamo" nonché nei "contenuti della norma richiamata" evidenziando come da una analisi dei due profili emerga il riferimento al "generale istituto" disciplinato dalla disposizione richiamata e non certo alla "integralità" del testo così come formulato da questa disposizione; ancor più chiaramente, Corte Cost. n. 311/1993 delinea una "presunzione favorevole al rinvio formale" quando, sul piano della struttura linguistica della norma rinviante, il richiamo si riferisca genericamente a un complesso di norme) che si tratta, quindi, di un rinvio (formale o non recettizio) alla fonte (o, meglio, al complesso di norme regolatrici di un istituto) e non ad un atto determinato di cui la disposizione rinviante intende far proprio il contenuto dispositivo (rinvio materiale o recettizio).

L'interpretazione qui accolta appare, del resto, non solo conforme agli

orientamenti della giurisprudenza costituzionale (che ha sempre riconosciuto la natura di rinvio formale nelle ipotesi di richiamo, anche in presenza di indicazione specifica, a disposizioni in materie per propria natura mutevoli nel tempo, come ad esempio il trattamento economico e previdenziale) ma alla stessa *ratio legis* della norma in esame, finalizzata a stabilire i requisiti per il riconoscimento del trattamento della cui revoca si discute che, al di là del *nomen iuris*, ha natura risarcitoria e non previdenziale (art. 1 DPR 915/1978: “*La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto*”; Corte Cost. n. 387/1989) e prescinde dal concetto di capacità contributiva.

Non sembra, poi -e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente- che possa enuclearsi -sulla base di talune, specifiche, disposizioni regolanti l'accesso a trattamenti e benefici tra loro del tutto eterogenei per *ratio* e finalità- un generale principio dell'ordinamento di irrilevanza del reddito da fabbricato adibito ad abitazione in relazione a qualsivoglia trattamento (pensionistico, assistenziale, indennitario, ecc.) erogato dalla pubblica amministrazione, che, in ogni caso, non potrebbe, stante l'inesistenza di una lacuna dell'ordinamento, venire in rilievo ai fini di integrazione della disciplina né rilevare a fini ermeneutici, superare il chiaro tenore letterale dell'art. 70 citato, conducendo, peraltro, ad una sua applicazione *contra legem*.

Correttamente, pertanto, la convenuta Ragioneria territoriale dello Stato,

nell'ambito dei poteri di controllo di cui è titolare, ha ritenuto superato il limite reddituale di cui all'art. 70 del DPR 915/78 e s.m.i., conseguentemente provvedendo alla revoca del trattamento in precedenza riconosciuto alla ricorrente.

La complessità della questione sostiene la integrale compensazione delle spese tra le parti.

Nulla invece è dovuto per le spese del giudizio stante la gratuità del rito.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **32017** del registro di segreteria, promosso da **L. B.** contro **MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza**, ogni diversa o contraria domanda od eccezione respinta,

RESPINGE

Il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'udienza del 4 novembre 2024

Il Giudice Monocratico

Dott.ssa Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 18/02/2025

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo